

economica delle aziende di trasporto e la cui copertura si renderebbe altrimenti pressoché irrealizzabile con le sole entrate tariffarie; in secondo luogo, le disposizioni agevolative di esclusione da imposizione, di cui al decreto ministeriale n. 833 del 1986, sono attualmente in vigore e, rivestendo carattere di specialità, prevalgono sulle norme generali rappresentate, nel caso di specie, dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

per quanto attiene alle perdite fiscali pregresse, l'utilizzabilità delle stesse è disciplinata dal comma 1 dell'articolo 102 del TUIR il quale stabilisce che « la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme vevolevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi »;

il medesimo articolo prosegue affermando che, « la perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis;

come precisa il sopra richiamato articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, i contributi relativi ai servizi di trasporto pubblico locale sono erogati con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto e, in base a tale finalità, sono definiti « provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 »;

la legge attribuisce al contributo pubblico la funzione di ripianare i disavanzi di esercizio. Poiché esigenze di utilità sociale, richiedono un costo per l'utilizzatore finale inferiore a quello effettivo della società la presenza di contributi « esenti » nel conto economico deriva dalla necessità di coprire perdite gestionali che, diversamente, non si sarebbero presentate qualora i prezzi fossero determinati in funzione dei costi effettivi aziendali;

per quanto sopra affermato, sotto il profilo civilistico appare almeno dubbia la qualificazione di tali somme come ricavi. La norma pare avvalorare questa tesi: le somme « non sono da considerarsi componenti positive di reddito e quindi non sono comprese tra i ricavi previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 —:

se il Ministro interrogato non ritenga, sulla base di quanto premesso, che manchi il presupposto per l'applicazione degli articoli 63, 75 e 102 del testo unico delle imposte sui redditi. (4-02572)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

GALLO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Gioia del Colle (Bari), già sede degli uffici di pretura prima della riforma, è dotato di un grande edificio, di proprietà pubblica, destinato ad uffici giudiziari, sito in zona comunale facilmente accessibile agli operatori ed agli utenti, composto da un piano terra, quattro piani ed ampio parcheggio. Tale complesso, del costo di svariati miliardi di lire, è stato realizzato per esclusivo uso giudiziario e, per come è stato progettato, non potrebbe avere un'altra più idonea destinazione. Esso è dotato di due ampie aule d'udienza, di comodi ed efficienti uffici di cancelleria, civile e penale, di ampi uffici destinati all'ufficiale giudiziario, di un intero piano destinato ad archivio, di aule per gli avvocati e per riunioni, ascensore, accessi per gli handicappati, nonché di ogni servizio per l'utilizzo ottimale del complesso;

in seguito alla riforma del sistema giudiziario, avviata con la legge n. 254 del 1997, inspiegabilmente sono state decise la soppressione degli uffici giudiziari di Gioia

del Colle e l'istituzione in Acquaviva delle Fonti (Bari) di una sede distaccata del tribunale di Bari;

in Acquaviva delle Fonti gli uffici giudiziari sono stati ubicati in un palazzo, in pieno centro abitato, del tutto insufficiente ed inidoneo per l'uso giudiziario, essendo un immobile adatto soltanto all'uso di civile abitazione. Esso è del tutto privo di ogni spazio vitale sia per le funzioni giudicanti sia per il personale di cancelleria, ubicato in uffici angusti. È inoltre del tutto inadeguato alle normative di sicurezza; è privo di accorgimenti per il superamento delle barriere architettoniche; manca di idonei impianti tecnici e persino di un sufficiente parcheggio. Gli uffici dell'ufficiale giudiziario sono distaccati rispetto agli uffici del tribunale, accendendosi ad essi da un vicolo del centro storico. Tali uffici sono talmente angusti che dall'ufficiale giudiziario non può recarsi più di una persona per volta, dopo aver superato un'alta e stretta scalinata di ingresso del tutto inagibile per soggetti handicappati (dato che manca anche l'ascensore);

quello che più sconcerta è che l'immobile in Acquaviva delle Fonti utilizzato per gli uffici giudiziari è di proprietà privata, per cui vengono sborsati euro 77.468,5 all'anno di canone di locazione;

pertanto con la suddetta riforma è accaduto che un immenso immobile, di proprietà pubblica, in Gioia del Colle, è quasi del tutto inutilizzato, mentre in Acquaviva delle Fonti viene spesa un'ingente somma all'anno per la locazione di un immobile privato, inidoneo, comportante un'insostenibile situazione di difficoltà e di grave disagio per gli operatori giuridici e per gli utenti del servizio giudiziario;

nella precedente legislatura, del tutto privi di riscontro sono rimasti atti ufficiali, inviati ai Ministri *pro tempore* di grazia e giustizia e dell'interno, che sottoponevano il problema suesposto, quali la deliberazione del consiglio comunale di Gioia del Colle n. 21 del 18 novembre 1997 ed un

esposto degli avvocati di Gioia del Colle dell'8 febbraio 1998; così come assolutamente inascoltato è rimasto il parere della Commissione permanente giustizia presso il Senato, reso nelle sedute 226-227-228 del 1997, a favore dell'istituzione di una sede distaccata di tribunale in Gioia del Colle in luogo di Acquaviva delle Fonti;

occorre, ove si ritenga opportuno, disporre un'ispezione governativa, al fine di constatare e visionare direttamente quanto sopra esposto —:

quali provvedimenti intendano adottare, ripristinando il senso e lo spirito della riforma, spostando la sede distaccata del tribunale di Bari da Acquaviva delle Fonti a Gioia del Colle, il tutto improntato al risparmio della spesa pubblica ed all'utilizzo delle strutture pubbliche esistenti, così come previsto dalla legge e dalle disposizioni del ministero delle finanze. (4-02576)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta orale:

PISTONE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'entrata dell'Italia nell'ambito dell'Unione europea pone come condizione anche la valorizzazione delle nostre imprese a livello comunitario;

il piano industriale presentato dall'amministratore delegato di Alitalia, Francesco Mengozzi, parla a chiare lettere di sviluppo in senso globale della compagnia;

Alitalia dispone di un potenziale, sia a livello di risorse umane che di traffico, notevole e invidiato dalle principali compagnie europee che, di fatto, stanno facendo di tutto per impossessarsene;

i recenti fatti dell'11 settembre 2001 hanno avuto come chiara ed evidente